



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 42 del 27/02/2012 -
Determinazione nr. 462 del 29/02/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di fabbricazione di prodotti della prima lavorazione dell'acciaio. Società INTERSIDER ACCIAI Spa - stabilimento sito in comune di Aviano (PN), via M. Tremol n. 17.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Intersider Acciai Spa con sede legale in comune di Milano, Piazza della Repubblica n. 11 ha presentato, con nota datata 02.11.2011 (assunta al prot. n. 79176 del 08.11.2011), alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione di un nuovo stabilimento sito in comune di Aviano (PN), via M. Tremol n. 17.

La Società svolge l'attività di fabbricazione di porte e finestre in legno.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare:

- una sistema di aspirazione a servizio di macchine per la lavorazione meccanica del metallo che darà origine al punto di emissione n. 1;
- impianto di lavaggio/sgrassaggio dei manufatti metallici che darà origine al punto di emissione n. 2.

La domanda, datata 28.10.2011, è pervenuta in data 08.11.2011 ed è stata assunta al prot. n. 79176 del 08.11.2011. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota prot. n. 81603 del 18.11.2011. La società ha fornito tali integrazioni con nota pervenuta il 21.12.2011 assunta al prot. n. 87602 del 21.12.2011. Con nota prot. n. 367 del 03.01.2012 è stato richiesto all'Azienda Servizi Sanitari n. 6 l'eventuale parere di competenza. Con lettera prot. n. 3120/PSAL del 18.01.2012 (assunto al prot. n. 5038 del 24.01.2012) l'Azienda Servizi Sanitari n. 6 ha inoltrato il proprio parere, il quale è stato trasmesso alla società con nota prot. n. 6119 del 27.01.2012.

In data 20.02.2012 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia e il Comune di Aviano.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica datata 02.11.2011
- estratto catastale scala 1:2000;

- estratto di P.R.G.C.;
- layout impianti aspiranti datato 23.09.2011
- pianta e prospetto sottostazione polveri;
- pianta e prospetto camino n. 2 datato 28.09.2011
- nota integrativa datata 15.12.2011

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 27.01.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni provenienti dallo stabilimento indicate come **1 (lavorazioni di sbavatura/lucidatura)** e **n. 2 (impianto di sgrassaggio)** degli impianti proposti, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato e la tipologia dell'impianto stesso, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i. e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e

- manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Aviano in sede di conferenza dei Servizi svoltasi in data 20.02.2012.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede impianti termici civili a metano (punti di emissione n. 3, 4, 5, 6, 7, 8) aventi potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art 282 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società Intersider Acciai Spa con sede legale in comune di Milano, Piazza della Repubblica n. 11 alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento sito in comune di Aviano (PN), via M. Tremol n. 17.

I punti di emissione presenti presso lo stabilimento sono i seguenti:

- n. 1 (lavorazioni di sbavatura/lucidatura),
- n. 2 (impianto di sgrassaggio).

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione n. 1 (lavorazioni di sbavatura/lucidatura)	<i>Portata: 75000 m³/h Quota dal p.c. : 11 m</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B Classe II (Nichel e i suoi composti espressi come Ni)	1 mg/Nm ³

Punto di emissione n. 2 (impianto di sgrassaggio)	<i>Portata: 600 m³/h Quota dal p.c. : 7,5 m</i>
Aerosol alcalini espressi come NaOH	5 mg/Nm ³

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti (punti di emissione n. 1 e n. 2) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- c) Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti (punti di emissione n. 1 e n. 2) è fissato in (novanta) 90 giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime (punti di emissione n. 1 e n. 2), devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera b) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci

giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime degli impianti (punti di emissione E1 e E2), la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli
6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259 :2008	Misurazione di emissione da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
8. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Aviano (PN) e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli

impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 29/02/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 29/02/2012 02:38:39

IMPRONTA: 34D20624F8DBD8523B8CAF66AE0E3C0336AD219B469A519A2307DB0FE0B51FFA
36AD219B469A519A2307DB0FE0B51FFA17572710E67734B9A50A859E9CEF2733
17572710E67734B9A50A859E9CEF273303DE37DB48778D3ABF758C6F76659CDC
03DE37DB48778D3ABF758C6F76659CDC0FAA8CA02F2D79A6EA0EF37CB9042E3